



**CONVENZIONE BILATERALE**  
**TRA**  
**LA PROVINCIA DI LIVORNO**  
**E**  
**CIASCUN COMUNE**  
**CHE ADERISCE ALLA GESTIONE ASSOCIATA**  
**DEI SERVIZI E/O DELLE FUNZIONI DI AREA VASTA**  
**IN MATERIA DI MOBILITÀ E TRASPORTI**

*(SCHEMA)*

tra

la Provincia di Livorno (di seguito “Provincia”) nella persona di \_\_\_\_\_  
nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ non in proprio ma nella sua qualità di  
\_\_\_\_\_, domiciliata/o per le funzioni presso l'Ente stesso (Codice Fiscale  
80011010495 Partita Iva 00338690498 ) in applicazione dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D.lgs. 18  
agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., in esecuzione della Deliberazione del Consiglio provinciale n.  
\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

e

il Comune di \_\_\_\_\_ (di seguito “Comune”) nella persona di  
\_\_\_\_\_ nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ,  
non in proprio ma nella sua qualità di \_\_\_\_\_ , domiciliata/o  
per le funzioni presso l'Ente stesso (Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita Iva  
\_\_\_\_\_) in applicazione dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D.lgs. 18 agosto  
2000 n. 267 e ss.mm.ii., in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_ ;

#### **PREMESSO E CONSIDERATO CHE**

- Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e ss.ii.mm., in particolare il Capo V “Forme associative” e l’art. 30 “Convenzioni”, prevede che gli Enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Lo Statuto della Provincia di Livorno, definitivamente approvato dal Consiglio provinciale e dall’Assemblea dei Sindaci (Atto Assemblea Sindaci n. 1 del 26.4.2016, Deliberazione Consiglio provinciale n. 8 del 23.5.2016) all’art. 5 disciplina i rapporti con i Comuni;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, prevede:
  - all’art. 1 comma 85 lettera b) che le Province di cui ai commi da 51 a 53, quali Enti con funzioni di area vasta, esercitino, tra le funzioni fondamentali, quelle di pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale;
  - all’art. 1 comma 88 che la Provincia può, altresì, d’intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di

monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

- all'art. 1 comma 89 secondo periodo che sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più Enti locali, nonché le autonomie funzionali;

- con la L.R. n. 22 del 3/3/2015, in particolare l'art. 2 comma 5, resta tuttavia fermo l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL), come esercitate dalla Regione mediante l'Ufficio Unico ai sensi degli articoli 83 e seguenti della Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);
- Gli "Indirizzi operativi per l'attuazione degli articoli 4 e 5 della Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale" (Conferenza permanente 11 dicembre 2015), definiscono le funzioni ed il rapporto tra l'Ufficio Unico e gli Uffici Territoriali provinciali sulla base delle previsioni contenute nella succitata Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale;
- gli artt. 10, 11 e 12 della L.R.T. 31 luglio 1998 n. 42 e ss.mm.ii. attribuiscono le funzioni amministrative relative al servizio pubblico di trasporto locale rispettivamente alla Regione, alle Province ed ai Comuni, a seconda della tipologia di servizi, individuando di conseguenza le competenze degli Enti concedenti i servizi di TPL ai vari livelli territoriali (Regione-Province-Comuni);
- gli artt. 2 e 3 della L.R.T. 31 luglio 1998 n. 42 e ss.mm.ii. consentono agli Enti locali di finanziare servizi aggiuntivi con loro risorse per migliorare l'offerta di trasporto pubblico in aggiunta ai servizi minimi finanziati dalla Regione come previsto all'articolo 6, comma 4, lettera a);
- con la L.R. 65/2010 "Legge Finanziaria per l'anno 2011", ed in particolare il Capo II - Sezione II - Riforma del Trasporto pubblico locale, è stato istituito l'Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale ed è stato previsto l'esercizio associato delle funzioni tra Regione ed Enti Locali in materia di TPL, ai fini dell'espletamento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale da parte dell'Amministrazione regionale sull'intero lotto regionale;

- a partire dalla L.R. 65 del 29/12/2010 la Regione Toscana ha dato inizio ad un complesso percorso di aggregazione dei servizi di TPL su gomma per affidare i medesimi con procedura ad evidenza pubblica di un Lotto unico di ambito territoriale regionale;
- gli esiti della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 6 della L.R. 42/98 avviata con delibera della G.R. n.134 del 20.02.2012 sono stati recepiti con Intesa tra gli Enti partecipanti, approvata con delibera della G.R. n. 492 del 4/6/2012, nella quale viene riportato il quadro progettuale della rete di TPL per la gara del Lotto unico e, in via programmatica, le correlate risorse finanziarie che la Regione e gli EE.LL. si impegnano a mettere a disposizione per la stessa gara;
- con Decreto n. 6585 del 19 aprile 2019 la Regione Toscana ha aggiudicato in via definitiva ad Autolinee Toscane Spa la gara per l'affidamento dei servizi di TPL nell'ATO regionale e, in data 10 agosto 2020, è stato stipulato il contratto di concessione per la durata di 11 anni, prevedendo che l'avvio del servizio avvenisse una volta acquisita da parte del Concessionario la disponibilità dei beni mobili, immobili e del personale, per assicurare il corretto svolgimento del servizio;
- il lungo contenzioso instauratosi sulla procedura di gara si è concluso con la emanazione della sentenza n°4779/2021, pubblicata in data 21/06/2021, con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello presentato dal Consorzio Mobit, composto da quasi tutti gli attuali gestori, confermando definitivamente la legittimità dell'aggiudicazione definitiva ad Autolinee Toscane Spa;
- con Delibera n. 860 del 09/08/2021 la Giunta regionale ha indicato l'avvio del servizio con il nuovo gestore al 1 Novembre 2021; con il Contratto Ponte TPL per gli anni 2018/2019 era già stata avviata la gestione associata delle funzioni ed è stato, pertanto, necessario, ai fini della gestione delle attività tecniche ed amministrative inerenti il contratto e per garantire ed il raccordo con l'Ufficio Unico regionale, procedere alla costituzione degli Uffici territoriali presso ciascuna Amministrazione provinciale e presso la Città Metropolitana di Firenze;
- gli Uffici Territoriali (Province/Città Metropolitana), oltre a svolgere le funzioni proprie di programmazione e controllo dei servizi di Trasporto Pubblico Locale inerenti i territori, mantengono l'attività di confronto attraverso riunioni tecniche con il gestore del servizio, come previsto nel Contratto di servizio regionale, e provvedono, altresì, al coordinamento dell'attività programmatica degli altri Enti locali, coadiuvando, inoltre, la Regione Toscana

nella gestione regolatoria del servizio per la parte dei servizi che sono eserciti nei territori di riferimento, con particolare riguardo alle modifiche del programma di esercizio, alla gestione tariffaria ed al controllo del prodotto chilometrico;

- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 28 Novembre 2016 è stato approvato il “NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE BILATERALE TRA LA PROVINCIA DI LIVORNO E CIASCUN COMUNE CHE ADERISCE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E/O DELLE FUNZIONI DI AREA VASTA IN MATERIA DI MOBILITÀ E TRASPORTI”, di durata quinquennale (2017-2021) nel quale è previsto che i Comuni deleghino alla Provincia le funzioni di loro competenza e definiscano le risorse aggiuntive che intendono destinare ai servizi programmati di trasporto per la gestione dei vigenti Atti di affidamento dei servizi e fino al completamento della riforma regionale per la concessione dei servizi di TPL con procedura di gara ad evidenza pubblica di un unico Lotto regionale, coincidente con l’inizio di validità del Contratto con il futuro gestore;
- con l’approvazione della succitata Nuova Convenzione, si è provveduto, inoltre:
  - a costituire l’Ufficio Territoriale della Provincia di Livorno per coordinare le funzioni dei Comuni e della Provincia nella gestione dei rapporti con l’Ufficio Unico regionale, sia nella fase transitoria, sia successivamente, con l’inizio di validità del Contratto con il nuovo gestore, coerentemente con quanto previsto dalla “Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale” di cui all’art. 85 della L.R.T. 65/2010 e alla Delibera di Giunta Regionale N. 410/2011;
  - a coordinare le attività di verifica ispettiva sul servizio di trasporto pubblico locale coinvolgendo le strutture delle Amministrazioni locali aderenti alla Convenzione;
  - ad istituire il “Mobility Manager d’area”, come previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998, con il compito di svolgere le relative funzioni nei Comuni privi di tale figura professionale o di coordinare i Mobility Manager dei singoli Comuni aderenti alla Convenzione e i Mobility Manager aziendali e degli istituti scolastici;
  - a favorire, con il coordinamento da parte della Provincia di Livorno, la partecipazione dei Comuni aderenti a progetti finanziati con fondi dell’Unione europea, nazionali e regionali, nel settore della mobilità e dei trasporti, che possono rappresentare una

risorsa fondamentale per il territorio;

- la sopraccitata Convenzione per la gestione associata dei servizi di TPL afferenti al bacino provinciale è scaduta il 31/12/2021;
- coerentemente con quanto previsto dalla “Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale” di cui all'art. 85 della L.R.T. 65/2010 e alla Delibera di Giunta Regionale N. 410/2011, è opportuno continuare a coordinare le funzioni dei Comuni e dell’Ufficio Territoriale rappresentato dalla Provincia di Livorno nella gestione dei rapporti con l’Ufficio Unico regionale, successivamente all’inizio di validità del Contratto con il nuovo gestore, nel bacino di mobilità di competenza;
- la presente Convenzione consente, quindi, di governare in maniera ottimale la gestione del Contratto con il nuovo gestore del Lotto unico ed i rapporti tra Ufficio Territoriale e Ufficio Unico per tutta la durata del contratto di Concessione, favorendo al contempo l’autonomia funzionale degli Enti locali firmatari, coinvolti nel processo complessivo;
- è opportuno che i Comuni deleghino alla Provincia le funzioni di loro competenza per l’affidamento dei Contratti di servizio, e la relativa gestione, per i “servizi deboli”, non inclusi nel Lotto unico regionale, per un miglior coordinamento tra servizi deboli fuori Lotto e servizi del Lotto unico e per garantire la Comunità tariffaria ed il rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio regionale per la mobilità;
- occorre, inoltre, coordinare le attività di verifica ispettiva sul servizio di trasporto pubblico locale coinvolgendo le strutture delle Amministrazioni locali aderenti alla presente Convenzione;
- con Deliberazione n. 7 del 03/05/2021 l’Assemblea dei Sindaci ha deliberato l’avvio di una fase sperimentale di attività di pianificazione e monitoraggio della mobilità e del TPL sull’Isola d’Elba con il contributo del Comune di Portoferraio, prevedendo, nel caso di esito positivo della sperimentazione, di inserire nella presente Convenzione la formazione di un Ufficio Territoriale Periferico Mobilità - Isola d’Elba, inteso come articolazione dell’Ufficio Centrale della Provincia;
- in data 25 ottobre 2011 è stato sottoscritto da questa Amministrazione provinciale (approvato con D.G.P. n.93 del 22.6.2011) e da altri soggetti istituzionali interessati il “Protocollo d’intesa per la costituzione di un tavolo locale di coordinamento rappresentativo delle istanze

istituzionali e sociali per la continuità territoriale con le isole dell'Arcipelago Toscano" (il cui schema è stato approvato dalla Regione Toscana con D.G.R.T. n. 423 del 23.05.2011);

- il predetto Tavolo istituzionale, definito "Osservatorio sulla continuità territoriale dell'Arcipelago toscano" e costituito presso la Provincia di Livorno, è finalizzato a garantire il confronto e la condivisione delle misure preordinate ad assicurare l'efficacia dei servizi di collegamento con le isole, con particolare riguardo a quelli esercitati in affidamento sulla base di contratto di servizio.

### **Tutto ciò premesso**

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

### **Art. 2**

#### **Oggetto**

La presente Convenzione regola i rapporti tra la Provincia di Livorno e ciascun Comune sottoscrittore, per il periodo di validità indicato all'art. 3, relativamente ai seguenti ambiti:

- a. il coordinamento delle funzioni dei Comuni e dell'Ufficio Territoriale rappresentato dalla Provincia di Livorno nella gestione dei rapporti con l'Ufficio Unico regionale, relativamente al Contratto unico regionale secondo quanto più dettagliatamente previsto all'articolo 4;
- b. l'articolazione dell'Ufficio Territoriale Mobilità della Provincia di Livorno attraverso la formazione di Uffici Territoriali Periferici coerenti con gli Ambiti Turistici di cui all'art. 5;
- c. l'affidamento dei Contratti di servizio e la relativa gestione per i "servizi deboli" non inclusi nel Contratto unico regionale di cui all'art.6;
- d. il monitoraggio, il controllo e il coordinamento dell'attività ispettiva sui servizi di TPL di competenza dei soggetti aderenti alla presente Convenzione, di cui all'art. 7;
- e. la rappresentazione delle istanze territoriali, anche in vista del prossimo affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica da parte della Regione dei servizi marittimi, per la Continuità territoriale di cui all'art.8;

- f. la possibilità per i Comuni privi del Mobility Manager di delegare alla Provincia le funzioni previste all'art. 6 comma 3 del Decreto Interministeriale n. 179 del 12/05/2021 di cui all'art. 9.

### **Art. 3**

#### **Durata**

La presente Convenzione decorre dalla data di stipula della stessa ed è valida fino al 31-12-2032.

### **Art. 4**

#### **Gestione coordinata dei servizi di TPL nell'ATO regionale**

Gli Enti sottoscrittori della presente Convenzione stabiliscono, rispetto al Contratto di Concessione per la gestione dei servizi di TPL nell'ATO regionale ("Contratto Unico") che le seguenti attività siano esercitate in forma coordinata:

- a. progettazione e/o validazione delle modifiche di servizio temporanee e/o definitive che si dovessero rendere necessarie e/o opportune nel tempo;
- b. progettazione della rete dei servizi extraurbana, che dovrà essere esercita a partire dal terzo anno di validità del Contratto Unico (cd "T2"); i servizi urbani saranno progettati dai Comuni, ognuno per la propria rete di competenza, in collaborazione con l'Ufficio Territoriale provinciale.
- c. gestione regolatoria del servizio per la parte relativa all'area provinciale (verifica servizio reso in termini quantitativi/qualitativi, rispetto dei piani di investimento e di miglioramento della qualità del servizio, valutazione richieste di riequilibrio economico, etc.).
- d. verifica dell'equità a livello regionale dei piani di investimento (bus, impianti di fermata, monitoraggio della flotta, monetica, etc.) proposti dall'affidatario in base alle prescrizioni contrattuali;
- e. verifica continua del rispetto dei termini (km ed €) del perfezionamento dell'Intesa del 25 maggio 2012, sia per il biennio iniziale di validità del Contratto Unico (cd. "T1"), sia per il periodo successivo ("T2");
- f. presentazione/proposizione di istanze specifiche per il territorio provinciale (come l'introduzione di variazioni o integrazioni al sistema tariffario regionale);
- g. raccordo con l'Ufficio Unico regionale per ogni questione relativa ai servizi di TPL



rientranti nell'ambito del Contratto Unico.

## **Art. 5**

### **Ufficio Territoriale della Mobilità e sue Articolazioni**

1. Ai sensi dell'art. 5 dello "Schema di convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale", di cui Delibera di Giunta Regionale N. 410/2011, e di quanto previsto negli "Indirizzi operativi per l'attuazione degli artt. 4 e 5 della Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale", presentati alla Conferenza permanente in data 11/12/2015, l'Ufficio Territoriale è costituito dagli uffici della Provincia competenti in materia di Trasporti e Mobilità.
2. Le competenze dell'Ufficio Territoriale sono definite nel comma 2 dell'art. 5 dello "Schema di convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale", di seguito riportate:
  - a. svolgimento delle attività di programmazione operativa dei servizi di competenza e di coordinamento della programmazione per le reti di competenza dei comuni;
  - b. collaborazione con l'Ufficio Unico secondo le modalità stabilite dalla Conferenza Permanente, alla gestione unitaria delle banche dati relative al trasporto pubblico ed al monitoraggio e controllo sui servizi di competenza in coordinamento con i Comuni;
  - c. raccolta delle richieste di servizi aggiuntivi da parte degli Enti locali, e proposizione delle stesse all'Ufficio Unico anche al fine di determinarne il relativo trattamento economico;
  - d. collaborazione con l'Ufficio Unico alla definizione delle proposte per l'equilibrio economico in caso di modifica delle reti;
  - e. collaborazione con l'Ufficio Unico alla definizione delle proposte relative alle questioni di politica tariffaria da sottoporre alla Conferenza permanente;
  - f. proposizione e coordinamento per le misure di protezione e promozione del trasporto pubblico locale;
  - g. collaborazione con l'Ufficio Unico per l'esame e valutazione delle istanze presentate dai Comuni in ordine ad aspetti comunque inerenti il servizio pubblico di trasporto locale;

- h. collaborazione con l'Ufficio Unico al monitoraggio dell'attuazione degli impegni relativi a quanto disposto dall'art. 4 dello "Schema di Convenzione".
3. Gli "Indirizzi operativi per l'attuazione degli articoli 4 e 5 della Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale" (Conferenza permanente 11 dicembre 2015), definiscono le funzioni ed il rapporto tra l'Ufficio Unico e gli Uffici Territoriali sulla base delle previsioni contenute nella succitata Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, aggiornate alla luce della successiva normativa e dagli atti di gara, senza comunque mettere in discussione le competenze fondamentali degli Uffici territoriali.
  4. L'Ufficio Territoriale, coerentemente alle dimensioni della rete di riferimento, garantisce le competenze tecniche (analisi e progettazione delle reti, valutazione modifiche ai servizi esistenti), amministrative (predisposizione atti) ed informatiche (gestione banche dati) al fine di eseguire i compiti e per svolgere le funzioni assegnate.
  5. L'Ufficio Territoriale è supportato dall'Osservatorio provinciale della Mobilità (che comprende il CAT, Centro di Accessibilità al Territorio) e beneficia delle utili sinergie con il SIT e delle risorse derivanti dai progetti europei conclusi ed in corso.
  6. L'Ufficio Territoriale mette a disposizione dei Comuni aderenti gli applicativi di pianificazione della mobilità e di infomobilità nella disponibilità della Provincia realizzati anche con il contributo di progetti europei.
  7. L'Ufficio Territoriale della Provincia potrà articolarsi attraverso la formazione di Uffici Territoriali Periferici coerenti con gli Ambiti Turistici per garantire una maggior efficacia della propria azione a supporto degli Enti Locali.
  8. Gli Uffici Territoriali Periferici svolgeranno la propria attività in coordinamento funzionale con l'Ufficio Territoriale della Provincia di Livorno e saranno composti da funzionari competenti della Provincia di Livorno e da rappresentanti tecnici designati dagli Enti Locali.
  9. È prevista, dall'inizio di validità della presente Convenzione, la formazione dell'Ufficio Territoriale Periferico Mobilità Isola d'Elba con sede presso i locali messi a disposizione dal Comune di Portoferraio.
  10. L'Ufficio Territoriale rendiconta almeno una volta l'anno, e comunque in occasione di

ogni convocazione della Conferenza Permanente di cui all'art. 87 della L.R. 65/2010, all'Assemblea dei Sindaci sull'attività svolta e relaziona sull'andamento dei principali indicatori del trasporto pubblico locale di persone nell'ambito provinciale anche in confronto agli altri ambiti regionali.

## Art. 6

### **Lotti deboli non rientranti nel Contratto Unico**

1. Il Comune che abbia servizi di competenza non rientranti nel Contratto Unico regionale:
  - a. delega alla Provincia l'esercizio delle funzioni relative all'espletamento delle procedure amministrative per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico per il periodo di validità della presente Convenzione, limitatamente a quelli definiti in seno alla Conferenza di servizi di cui al successivo comma 3;
  - b. autorizza la Provincia ad effettuare il controllo, la vigilanza ed il monitoraggio dei servizi di trasporto di propria competenza;
  - c. delega alla Provincia l'esercizio delle attività amministrative relative ad eventuali sub affidamenti, nei limiti ed in conformità alla normativa vigente e previa acquisizione del parere favorevole del Comune competente per il servizio oggetto di sub affidamento.
2. I servizi relativi ai Lotti deboli sono affidati dalla Provincia nel rispetto della Delibera G.R.T. n. 391 del 12-05-2014 (adesione alla comunità tariffaria e rispetto obblighi informativi verso l'Osservatorio Regionale per la Mobilità ed i Trasporti e l'Osservatorio Nazionale Trasporti).
3. I contributi degli Enti locali (risorse aggiuntive) e la consistenza della rete complessiva dei servizi di trasporto, compatibile con le risorse disponibili, saranno stabiliti in seno di apposita Conferenza di Servizi, indetta dalla Provincia in tempo utile.
4. Resta inteso che tutti gli effetti derivanti dagli atti di affidamento di cui al presente articolo e sulla base della presente Convenzione, come eventuali contenziosi promossi dall'affidatario, saranno da imputarsi al Comune in quota parte, in proporzione alle proprie risorse aggiuntive, con esclusione del contenzioso relativo alle procedure di gara.
5. La Provincia dovrà tempestivamente informare gli Enti associati dell'insorgere di eventuali contenziosi per consentire al Comune di essere aggiornato e potersi esprimere sulla predisposizione degli Atti necessari allo svolgersi dei procedimenti.

6. Restano a carico e nella responsabilità del Comune:
  - a. i pagamenti al soggetto esercente i servizi di trasporto pubblico locale, con liquidazione delle pertinenti fatture relative ai contributi propri aggiuntivi determinati in seno alla Conferenza di Servizi di cui al precedente punto 3;
  - b. le variazioni sulle linee di propria competenza, previa intesa con la Provincia; in caso di maggiori oneri, le variazioni saranno valorizzate sulla base del corrispettivo unitario definito per ogni singolo ambito di competenza;
  - c. la determinazione della politica tariffaria sulle linee di propria competenza.
7. Il Comune s’impegna alla copertura finanziaria degli oneri relativi alle *risorse aggiuntive*, IVA compresa, determinate in seno alla Conferenza di Servizi di cui al precedente punto 3, trasmettendo tempestivamente gli Atti d’impegno di spesa delle risorse stanziare.
8. Il Comune e la Provincia, ove previsto, mettono a disposizione del gestore i beni essenziali per lo svolgimento del servizio, di loro proprietà.
9. Resta inteso che i rapporti tra Comune ed Azienda relativi all’utilizzo di tali beni saranno disciplinati al di fuori degli Atti di affidamento della Provincia.

#### **Art. 7**

##### **Controlli ispettivi**

1. La Provincia programma con i Comuni aderenti l'organizzazione di controlli ispettivi sui servizi di TPL da espletarsi avvalendosi del proprio Nucleo ispettivo, coadiuvato dal personale dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.
2. A tal fine, la Provincia organizza attività di formazione e coordina le attività di controllo tra la Provincia e il Comune, anche attraverso la costituzione di squadre miste, composte da personale appartenente al Nucleo Ispettivo della Provincia e da personale del Comune abilitato allo svolgimento della funzione.

#### **Art. 8**

##### **Tavolo di confronto per la continuità territoriale**

L’Ufficio Territoriale provinciale, anche per il tramite dell’Ufficio Territoriale Periferico Mobilità Isola d’Elba, supporta tecnicamente il Tavolo di confronto per la continuità definito “Osservatorio sulla continuità Territoriale dell’Arcipelago toscano” nello svolgimento dei propri

compiti di indirizzo e controllo rispetto ai servizi di collegamento con le Isole provinciali e, in particolare, su quelli per la continuità territoriale.

#### **Art. 9**

##### **Mobility Management**

1. Fermo restando le previsioni del Decreto Interministeriale n. 179 del 12/05/2021, ed in particolare dell'art. 5 comma 3, i Comuni privi del Mobility Manager di Area possono delegare le funzioni previste all'art. 6 comma 3 del medesimo Decreto alla Provincia.
2. La Provincia svolge tale compito mediante un soggetto in possesso dei requisiti previsti all'art. 7 del succitato Decreto, in raccordo con la Pianificazione della mobilità a livello di Area Vasta.

#### **Art. 10**

##### **Aggiornamenti e/o revisioni**

1. La presente convenzione è soggetta ad aggiornamento e/o revisione previa apposita intesa scritta.
2. La presente Convenzione consta di n° \_\_\_\_ pagine a video.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale conformemente a quanto disposto dall'art. 15 c. 2 bis della Legge 7 agosto 1990 n° 241.

*Letto, approvato e sottoscritto*

Per la Provincia di Livorno

*(firmato digitalmente)*

Per il Comune di \_\_\_\_\_

*(firmato digitalmente)*